



[scarica il documento in formato PDF](#)

(modificati con l'assemblea straordinaria dei soci del 14 aprile 2016)

Preambolo

Per genitori non affidatari si intendono i genitori senza autorità parentale e/o senza custodia che tuttavia

Art. 1 Denominazione / sede

Con la denominazione Associazione Genitori Non Affidatari (in seguito Associazione) si è costituita giov

1° dicembre 2005 una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero.

L' Associazione è aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro.

L' Associazione ha la sua sede nel comune di Lugano.

L' Anno d' esercizio è l'anno civile.

Art. 2 Principi ispiratori

L'Associazione si batte per un rapporto equo tra i beneficiari della protezione sociale e i

L'associazione si riferisce al settore sportivo di base che opera in modo volontario e gratuito, con il fine di promuovere e sostenere lo sport di base e di favorire la partecipazione di tutti i cittadini allo sport, in particolare dei giovani e delle donne, e di contribuire allo sviluppo del territorio.

Art. 3 Obiettivi

A tale scopo l'Associazione si propone di operare ad esempio al fine di:

- Incidere attraverso una capillare opera di sensibilizzazione sulle strutture preposte a disciplinare in

- Fare emergere, anche a livello mediatico, e affrontare in modo critico e propositivo una casistica d
- Dialogare con le autorità affinché vengano definiti dei criteri di affidamento per i figli chiari e traspa
- Informare sul significato e sulle modalità d' applicazione delle "relazioni personali" tra la prole e il g
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali o este

- Proporsi come ente di raccordo fra genitori non affidatari e le pubbliche istituzioni. - Incoraggiare e
- Evidenziare e combattere ogni forma di discriminazione sessuale nei procedimenti di affidamento
- Fare emergere e combattere ogni discriminazione finanziaria: ad es. sull' attribuzione dell'abitazione

Art. 3 bis

Nei casi in cui il comitato lo ritenesse utile per l'associazione e per il perseguimento dei suoi scopi, l'ass

Art, 3 ter

L' associazione intende combattere e denunciare ogni forma di "mobbing genitoriale" che può indurre al

Art. 4 Membri

L'associazione distingue due categorie di membri: i soci sostenitori senza diritto di voto e i soci con diritti

Art. 5 Ammissione

Per diventare membri con diritto di voto dell'Associazione occorre inoltrare domanda scritta al comitato,

Art. 6 Responsabilità

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'Associazione, che sono garantiti unica

Art. 7 Dimissioni

Tutti i membri hanno la facoltà di dimettersi per la fine di ogni anno di esercizio. Le quote sociali sono d

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato, con almeno un mese di anticipo.

Art. 8 Esclusione

L'esclusione dei membri è decisa dal Comitato con possibilità di ricorso all'Assemblea.

Art. 9 Fondi

L'Associazione è finanziata:

- dalle quote sociali annue dei membri stabilite dall'Assemblea e da pagarsi entro 60 giorni dalla data

Art. 10 Destinazione

I fondi servono a coprire le spese assunte dall'Associazione nello spirito del presente statuto.

Art. 11 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea

- il comitato

Art. 12 Assemblea

L'Associazione si riunisce in assemblea una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno d' esercizio.

Art. 13 Competenze

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione.

Le sue competenze sono:

- deliberare sul rapporto annuale del comitato verificandone la gestione;

L'Assemblea deve essere convocata, mediante avviso scritto e ordine del giorno, con almeno 15 giorni di

Art. 14 Composizione e delibere

L'Assemblea è composta da tutti i membri dell'Associazione che hanno pagato la quota sociale.

Ogni membro presente all'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può deliberare, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15 Comitato

Il comitato è composto da 3 o più membri; in caso di comitato formato da un numero pari di persone il v

Si riunisce regolarmente, secondo necessità, convocato dal presidente o dietro richiesta di uno dei mem

Il segretario deve indicare un proprio indirizzo che fungerà da sede dell'Associazione.

Art. 16 Competenze

Il comitato ha le seguenti competenze:

- amministra l'Associazione;

Art. 17 Revisione dei conti

I revisori dei conti, se scelti tra i soci devono essere in numero di due, eletti dall'Assemblea e rieleggibili.

Il revisore “esterno” o i revisori “interni” presentano un rapporto scritto all'assemblea ordinaria.

Art. 18 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata di fronte a terzi dalla firma collettiva del presidente (o in sua assenza del vice

Art. 18 Bis Rappresentanza processuale di interessi specifici

Nei casi in cui la maggioranza qualificata dei 2/3 del comitato lo ritenesse utile per l'associazione e per i

Art. 19 Modifica statutaria

In caso di modifiche statutarie l'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di 30 giorni.

Le modifiche devono essere decise a maggioranza assoluta dei presenti.

Le modifiche statutarie devono essere allegate alla convocazione.

Art. 20 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso solo da un'assemblea generale, convocata espre

La decisione deve essere presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 Destinazione dei fondi

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea deciderà la destinazione di un eventuale saldo at

Art. 22 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nei presenti statuti valgono gli art. 60 e seguenti del CCS.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 14 aprile 2016 a Massagno

